

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca interventi urgenti per assicurare la continuità produttiva e facilitare gli investimenti negli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui competitività è strettamente legata alla disponibilità di una fornitura stabile di energia elettrica, a costi inferiori a quelli oggi sostenuti dalle imprese;

per perseguire questo obiettivo è necessario realizzare una riforma del funzionamento del mercato elettrico, che, senza modificarne la struttura, consenta una remunerazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili equa e sostenibile per le imprese energivore;

il settore idroelettrico è una delle più importanti fonti rinnovabili di energia elettrica, fornendo il 15 per cento della produzione elettrica in Europa, contribuendo in tal modo a conseguire gli obiettivi energetici dell'Unione, in particolare ai fini del raggiungimento della quota di fonti rinnovabili nel consumo finale del 42,5 per cento entro il 2030;

l'energia idroelettrica rappresenta la fonte rinnovabile più preziosa per l'Italia, perché l'idroelettrico è un'energia rinnovabile flessibile e programmabile. Certamente ciò è dovuto alla particolare conformazione geografica del Paese, caratterizzato da un territorio ricco di montagne e corsi d'acqua che hanno favorito la costruzione di dighe e impianti idroelettrici;

l'Italia ha una potenza nominale idroelettrica installata di quasi 25 mila megawatt, e c'è ancora molto che si può fare per migliorare la produzione;

inoltre, a differenza di altre fonti rinnovabili, l'idroelettrico può modulare la produzione in base alla domanda, svolgendo un ruolo chiave nella stabilità della rete elettrica;

per lo stesso motivo, l'energia idroelettrica può essere prodotta in modo controllato, anche quando il prezzo di borsa elettrica è determinato dagli impianti a gas. Pertanto, la remunerazione al prezzo di borsa di fatto impedisce oggi ai consumatori di beneficiare dei bassissimi costi operativi dei grandi impianti idroelettrici, di taglia superiore a 10 megawatt;

per ovviare a questo problema è sufficiente che al rinnovo delle concessioni idroelettriche o procedendo a gare per l'assegnazione, si introduca una clausola che preveda la remunerazione con contratto a due vie;

come noto, la normativa dell'Unione europea è stata recepita in modo eterogeneo dagli Stati membri tanto da essere sempre più avvertita la necessità di giungere alla definizione di una disciplina uniforme a livello europeo in materia di assegnazione delle concessioni; una tematica, attualmente, oggetto di un dibattito molto complesso, non solo in Italia ma anche in Europa e particolarmente avvertita, dal momento che questa fonte di energia, oltre ad essere rinnovabile, è anche un asset strategico dei Paesi con grandi sorgenti d'acqua;

a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione, non certamente secondaria, che il contesto geopolitico internazionale e la crisi economica globale, esacerbata da conflitti e dazi, rende oggi ancora più strategica l'esigenza di rafforzamento della tutela delle concessioni idroelettriche, in quanto fonte di energia rinnovabile e sicura, capace di contribuire all'autonomia energetica e alla riduzione della dipendenza da forniture di altri Paesi. La stabilità delle concessioni idroelettriche, quindi, non è solo una questione economica, ma anche di sicurezza nazionale e di transizione ecologica,

impegna il Governo:

in linea con l'obiettivo perseguito dalle disposizioni di cui al Capo I del provvedimento in esame di assicurare la continuità produttiva e facilitare gli investimenti negli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, al fine di tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico, ad accompagnare le misure recate dal citato Capo con ulteriori iniziative dirette ad avviare con la

Commissione europea tutte le opportune interlocuzioni, finalizzate all'adozione delle iniziative normative volte alla modifica della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 in coerenza con le previsioni della *milestone* M1C2-6 del PNRR, relativamente alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, prevedendo, in particolare, la possibilità di una riassegnazione delle concessioni al concessionario uscente a valore di mercato a fronte di piani di investimento condivisi con le stesse amministrazioni concedenti, che garantirebbero importanti ricadute positive sia in chiave energetica che ambientale per i territori interessati e in generale per il nostro Paese, eliminando in tal modo le asimmetrie normative di gestione degli *asset* energetici tra i diversi Stati;

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, anche in sede di conferenza Stato-regioni, necessaria ad introdurre in ogni caso per tutti i grandi impianti idroelettrici, con potenza superiore a 10 megawatt, la remunerazione tramite contratto a due vie, anche assumendo, ove possibile e senza maggiori oneri a carico degli utenti, un prezzo di esercizio da determinarsi a partire dal prezzo medio di borsa del decennio 2011-2020 tenuto conto di eventuali successivi investimenti per interventi di ammodernamento.

9/2527/36. [Ruffino](#), [Richetti](#), [Bonetti](#), [Rosato](#), [Benzoni](#).